

STATUTO

CASA DI RIPOSO MORICONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROCCHETTA A VOLTURNO IS VIA
MORICONE S.N.C.

Numero REA: IS - 213412

Codice fiscale: 00997100946

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

**ALLEGATO "A" AL NUMERO 16.065 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"CASA DI RIPOSO MORICONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
TITOLO I**

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 - Denominazione.

E' costituita una società cooperativa sociale denominata: **"CASA DI RIPOSO MORICONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Articolo 2 - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Rocchetta a Volturno. Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali, agenzie. Il trasferimento dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune e la istituzione, modifica o soppressione di unità locali, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero sono di competenza dell'organo amministrativo e non comportano modifica dello statuto.

Articolo 3 - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
NORME APPLICABILI**

Articolo 5 - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare le disposizioni:

- della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori, nonché del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

**TITOLO III
REQUISITI DI NON LUCRATIVITA'
E MUTUALITA' PREVALENTE**

Articolo 6 - Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai

soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO – OGGETTO

Articolo 7 - Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica in modo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituenti l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle sul mercato.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Articolo 8 - Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci,

come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 9 - Informazioni relative alla gestione

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2515 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera a) e b), della legge 81 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 10 - Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- la realizzazione e gestione di ogni iniziativa atta a prestare assistenza a carattere familiare (casa - famiglia) o comunitario (casa - albergo), casa di riposo con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande e tutti gli altri prodotti alimentari; integrazione e reintegrazione sociale, inserimento e reinserimento lavorativi di soggetti, comunque **disadattati** e/o handicappati e/o diversamente abili, emarginati e/o bisognosi di assistenza psico - **geriatrica**;
- gestione di comunità alloggi, centri di cura di disturbi mentali di qualsiasi tipo e gravità;
- promuovere la salute mentale nell'intero ciclo di vita della persona, con la partecipazione attiva anche ai programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria e sociale svolti dalle Aziende Sanitarie Locali e/o dalle amministrazioni pubbliche e private; salvaguardare la qualità della vita del paziente, dei familiari e della rete sociale d'appartenenza ed evitare la **cronicizzazione** dei disturbi mentali e l'emarginazione sociale dei pazienti;

- utilizzo di metodologie riabilitative alternative a quelle **psichiatriche**, come l'arte – terapia, la **musicoterapia**, ecc, servizi **riabilitativi** attraverso l'affidamento degli ospiti e dei pazienti, a strutture **convenzionate**, servizi di assistenza domiciliare e residenziale, anche **infermieristica**, agli anziani e agli indigenti e non autosufficienti in proprio o per conto di Enti Pubblici o Privati, anche partecipando a gare di appalto e compiendo tutte le operazioni necessarie per la erogazione di tali servizi; assistenza sociale e sanitaria a carattere domiciliare e/o residenziale;
- Gestione di ambulatori e **poliambulatori** medici, gestione di centri di day **hospital**, **parafarmacie** nei limiti inderogabili previsti dalla legge, attività di analisi cliniche e centri di gestione delle predette analisi, strutture anche educative residenziali e **se-miresidenziali** per extra comunitari, anziani, minori e/o disabili e di accoglienza e socializzazione in genere; sostegno psicologico e pedagogico per le persone svantaggiate; servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, attività **infermieristica** e **fisioterapia**, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie tanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza o anche entro centri di servizio appositamente **allestiti** o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; sostegno e/o assistenza ai malati di mente, persone di qualunque età **affette** da problemi psichiatrici, sostegno ai portatori di handicap; gestione di case protette, comunità alloggio, case famiglia come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti;
- attività e servizi residenziali, semi-residenziali, diurni e domiciliari in favore di persone anziane, portatori di handicap, malati terminali e pazienti psichiatrici di qualunque età;
- **organizzazione e gestione di servizi per persone svantaggiate:** servizi in favore di anziani, infermi o bisognosi, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà, immigrati e stranieri, detenuti e disagiati ed, in particolare, assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, anche post ospedaliera, attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, visite mediche convenzionate, accompagnamento e/o trasporto di persone in situazione di bisogno; gestione di case albergo per anziani; gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; gestione di strutture per il recupero di tossicodipendenti ed alcolodipendenti, progetti educativi presso carceri e comunità; recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici; servizi di informagiovani e creazione di centri di aggregazione giovanile, progetti educativi in carcere e/o comunità, centri per tossicodipendenti e/o alcolodipendenti; svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, servizi di segretariato sociale;
- **gestione di centri di accoglienza:** centri per stranieri o persone bisognose; servizi per immigrati e per strutture che ospitano immigrati adulti, minori non accompagnati e sprar - sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; servizi di mediazione culturale e/o linguistica, corsi di lingua e corsi di avviamento al lavoro;
- **organizzazione e gestione di assistenza sanitaria:** assistenza infermieristica presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità; gestione di attività e servizi

di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; gestione di strutture e servizi socio-sanitari, servizi sanitari di base e ad elevata integrazione sociosanitaria;

- **attività educative e di svago:** servizi assistenziali, scolastici di base, formazione professionale nei settori dei servizi sociali; assistenza educativa domiciliare; intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; servizi ed attività di educazione, alimentare e sanitaria per la tutela della salute e la prevenzione delle malattie, gestione di strutture di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, asili nido, micronido, sezioni primavera, centri di prima infanzia; gestione di centri diurni per minori/anziani/disabili/ludoteca – baby parking; gestione di stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- **attività di formazione:** promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati; attività di formazione, consulenza, progettazione ed animazione culturale e territoriale; servizi di informatizzazione, formazione, consulenza, progettazione finalizzate all'integrazione di soggetti svantaggiati, servizi amministrativi, contabili e legali.

B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991, attività finalizzate all'inserimento nella misura del 30% (trenta per cento) di persone svantaggiate (esclusi i soci volontari) tra cui invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex detenuti, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari ed altri soggetti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e precisamente attività di:

- **gestione diretta e/o gestione di servizi per centri di accoglienza:** gestione diretta e/o gestione di servizi per stranieri o persone bisognose; servizi per immigrati e per strutture che ospitano immigrati adulti, minori non accompagnati e sprar - sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; servizi di mediazione culturale e/o linguistica, corsi di lingua e corsi di avviamento al lavoro;

- **Manutenzione e pulizia del verde pubblico e privato:** manutenzione del territorio e dell'ambiente, manutenzione di spazi a verde, parchi, giardini, aree attrezzate, allestimento e manutenzione aiuole e fioriere, mantenimento e irrigazione del manto erboso; apertura e chiusura parchi, gestione di serre e vivai, piantumazione orti; manutenzione e pulizia di aree boschive, sentieri, arenili, cimiteri, potature e diserbo alberi e arbusti; sfalcio delle aree pertinenziali stradali e non, cigli stradali, diserbo marciapiedi e mura; realizzazione e manutenzione di banchine, fossi di scolo e canali di guardia; manutenzione ed installazione di arredi urbani, manutenzione di stabili, gestione di isole ecologiche, raccolta differenziata;

- **Pulizia di ambienti interni ed esterni:** pulizia, sanificazione e altre attività connesse, tinteggiatura, spazzamento;

- **Organizzazione di manifestazioni ed eventi:** valorizzazione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi, fiere, convegni, attività di promozione turistica e gestione di servizi turistici, servizi di animazione e spettacolo, organizzazione di sportelli d'informazione, distribuzione di materiale turistico, organizzazione di escursioni ed eventi naturalistici o di turismo solidale, campi scuola, attività di ho-

stess, promoter, interpreti, servizi fieristici, merchandising, volantinaggio, affissione manifesti; gestione di biblioteche e musei, informatizzazione, formazione, consulenza e progettazione;

- **Gestione di strutture ricettive:** gestione di mense, alberghi, hotels, pensioni, pizzerie, tavole calde, mense aziendali, ristoranti, rosticcerie, bar, gelaterie, pasticcerie, pubs, birrerie, wine-bar, enoteche, stabilimenti balneari, camping, discoteche, sale da ballo, supermercati ed ipermercati, self-services e strutture ricettive in genere; organizzazione di manifestazioni e ricevimenti presso privati ed enti privati e pubblici, ed ogni altro tipo di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche;

- **Ristorazione scolastica, aziendale e di comunità,** anche mediante la lavorazione o semi-lavorazione di prodotti alimentari e l'elaborazione di campagne di comunicazione ed educazione alimentare; gestione di siti web corresponsivi, gestione di badge aziendali e project financing e finanziamento per la ristrutturazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature;

- **Produzione e commercio di prodotti agricoli, alimentari, commerciali, industriali e dell'artigianato:** la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di tutti i generi alimentari di qualunque specie e natura, di prodotti agro-alimentari, anche precotti, in scatola, in confezione sottovuoto spinto e simili, freschi o conservati e/o congelati e/o surgelati; la produzione e la vendita di pasti per mense di comunità, aziende ed enti pubblici e privati; la gestione di negozi e punti di vendita comunque denominati, finalizzati alla diretta immissione al consumo dei prodotti commercializzati nonchè il commercio ambulante su aree pubbliche e/o private; commercio elettronico e vendita a domicilio ed in via telematica di tutti i prodotti sopra menzionati; partecipazione a fiere, feste, sagre, mercati e eventi culinari in genere, anche diretti alla promozione dei prodotti locali sul territorio, attività di orto-floro vivaismo, coltivazione ed allevamento;

- **Attività per la cura e la manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole):** realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;

- **Realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi** per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di irrigazione);

- **Realizzazione di spazi verdi** per la protezione contro il rumore, il vento, l'erosione, la visibilità e l'abbagliamento.

- **Produzione e fabbricazione** di alimenti precotti, surgelati, in scatola, in confezione sottovuoto spinto, elaborazione e confezione di prodotti alimentari in genere (compresi i dolci);

- **Somministrazione** di alimenti e bevande e la ristorazione in tutte le sue forme;

- la **gestione** di mense, bar, pizzeria, self-service, alberghi, hotel, pensioni e simili, nonchè l'organizzazione di manifestazioni e ricevimenti presso enti privati e pubblici; la gestione di residence, di villaggi turistici, di campeggi, di aree attrezzate per roulottes, rifugi di montagna, ostelli della gioventù, agriturismo, alberghi e motel

con e senza ristorante, la gestione di pub, discoteche e locali notturni; impianti sportivi sia pubblici che privati;

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale nei limiti e con le condizioni di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni industriali, imprenditoriali, commerciali, contrattuali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la presentazione di garanzie reali e personali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta sia indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa può chiedere in concessione, o comunque acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc., terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche ed integrazioni. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio. Potrà inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI

Articolo 11 - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 08.11.1991 n.381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro e le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;
- d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

Nel caso di cooperativa s.r.l. con almeno nove soci:

- e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 12 - Persone svantaggiate.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci e o dei dipendenti svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Articolo 13 - Ammissione dei soci cooperatori.

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado - anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo - di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda scritta di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a) trattandosi di persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza, codice fiscale; indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da un dettagliato *curriculum vitae*; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità;
- b) importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
- c) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e

dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa;

d) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione specifica delle clausole onerose del regolamento mutualistico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile) e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale. Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione.

In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà - entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione - darne comunicazione scritta all'aspirante socio; quest'ultimo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda non fosse stato determinato da esigenze gestionali; l'organo amministrativo dovrà quindi ammettere l'aspirante socio. Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne dà comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci cooperatori preesistenti il diritto di opzione sulle quote ordinarie di nuova emissione. L'aspirante socio non ha, in nessun caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 14 - Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge. I soci cooperatori, ancorché tra gli stessi e la cooperativa non intercorra attualmente un rapporto di lavoro, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle

decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il tutto ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Nonostante la partecipazione al rischio d'impresa da parte dei soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventualmente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione del lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 15 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione. La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale. Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro. Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa di-

sposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

I "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 16 - Regolamento interno

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo complessivo, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto. Il regolamento mutualistico, una volta approvato dall'assemblea, deve essere depositato, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Articolo 17 - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei soci cooperatori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300/1970, la cooperativa è tenuta a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dal-

l'assemblea ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 142/2001, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Articolo 18 - Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio cooperatore, e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

Articolo 19 - Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 20 - Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile del valore di euro 200,00 (duecento e zero centesimi) ciascuna.

Articolo 21 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione. Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione. La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art.

2545-*sexiesdecies* c.c. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale. In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario. A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico. Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili. Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 22 - Clausola di prelazione.

Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria partecipazione deve offrire la stessa in prelazione agli altri soci cooperatori; il diritto di prelazione di questi ultimi opera solo fino a concorrenza del limite: massimo della partecipazione sociale, consentita dalla legge e dal presente statuto. Ai fini di quanto sopra, il socio alienante dovrà comunicare agli aventi diritto, tramite l'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di vendere, le generalità del cessionario e la somma richiesta come prezzo. L'organo amministrativo provvede a comunicare l'offerta in prelazione agli aventi diritto, i quali devono manifestare, sempre per il tramite dell'organo amministrativo e con lettere raccomandate, la loro intenzione di acquistare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del medesimo organo amministrativo. La manifestazione dell'intenzione di acquistare non comporta conclusione del contratto di cessione; le parti sono in tal caso obbligate a stipulare un atto di trasferimento della quota sociale, in forma autentica, entro trenta giorni da detta ultima comunicazione.

Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro corrispettivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha luogo mediante la corresponsione al socio che intende alienare la quota di una somma di denaro corrispondente al valore della quota stessa.

Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul valore da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato da un terzo arbitratore, nominato di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Isernia; l'arbitratore provvederà alla determinazione del prezzo o valore con equo apprezzamento, ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, o di rinuncia allo stesso, il socio potrà liberalmente alienare la propria partecipazione, salve le prescrizioni dell'art. 2530 del codice civile.

Articolo 23 - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti

ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII PRESTITI SOCIALI

Articolo 24 - Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 25 - Scioglimento dei rapporti mutualistici.

Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

Articolo 26 - Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile:

- 1) nei casi previsti dalla legge;
- 2) nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:
 - a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della regione, la modifica o soppressione delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società, la fusione eterogenea, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente;
 - b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;
 - d) in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale. Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento. In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione. Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 27 - Esclusione del socio cooperatore.

1. Cause di esclusione dalla società.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

- a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;
- b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;
- c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività.
- d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;
- e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

- a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;
- b) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa;
- c) trattandosi di socio diverso da persona fisica, ove l'ente sia posto in liquidazione. Non può essere escluso il socio che non ottemperi ad una deliberazione invalida degli organi sociali. L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto. L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio finanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

2. Procedimento di esclusione.

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori. In nessun caso è ammessa l'esclusione del socio cooperatore per comportamento concludente degli amministratori. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega. La delibera di esclusione è necessaria anche in caso di fallimento del socio cooperatore. In tale ipotesi, la partecipazione sociale è compresa nel fallimento, e non può essere liquidata su richiesta degli organi del fallimento finché dura la società, ai sensi degli articoli 2537 c.c. e 46, n. 5, della legge fallimentare, salva la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare il diritto di recesso, ed ottenere a seguito di esso la liquidazione del-

la medesima partecipazione. Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipendenza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo stesso gravanti, è fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'obbligazione. La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, anche in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio; ed è valida, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, quando risulti in concreto idonea a consentire al socio escluso di individuare gli addebiti stessi, ponendolo così in grado di articolare le sue difese.

Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva audizione del socio da escludere, né la contestazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.

Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione al collegio arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali.

3. Effetti dell'esclusione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci. Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio escluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà essere nuovamente iscritto nel libro soci, e sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la delibera di esclusione non divenga definitiva. L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

Nel caso in cui il socio escluso comunichi la propria dichiarazione di recesso successivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, ma prima del momento in cui la deliberazione di esclusione ha prodotto i propri effetti, nella misura in cui sussistano i presupposti di un valido recesso gli amministratori devono tempestivamente accettarlo, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, salva l'applicazione del principio di buona fede riguardo al comportamento sia del socio che degli amministratori. Si applica in tal caso, in ordine all'efficacia sui rapporti sociali e mutualistici, il principio della prevenzione, riferito al momento in cui recesso o esclusione producono rispettivamente i propri effetti. Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia, e sia stata iscritta nel libro soci. Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico.

Oltre ai casi sopra indicati, può essere escluso dalla società il socio lavoratore relativamente al quale sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. Ricorrendo quest'ultima eventualità, l'esclusione determina automaticamente lo

scioglimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001, senza necessità di apposito atto di licenziamento; in tal caso, però, l'esclusione deve essere preceduta da contestazione dell'addebito al socio lavoratore, nel rispetto dei termini e delle formalità prescritte per il caso di licenziamento (in particolare, con l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, e dall'art. 3 della legge n. 604/1966), in modo da garantire al socio lavoratore le medesime garanzie previste dalla legge per il licenziamento medesimo.

Articolo 28 - Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto. La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico. La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile.

Articolo 29 - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale. Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

**TITOLO X
SOCI VOLONTARI**

Articolo 30 Soci volontari.

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società. Per i soci volontari è esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni. Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, relative ai soci lavoratori. Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) sono applicabili anche ai soci volontari i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari ed il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.);
- 2) si applicano anche ai soci volontari le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.);

- 3) ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);
- 5) per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 6) si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
- 7) della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

TITOLO XI

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 31 - Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 c.c. Gli strumenti finanziari non partecipativi sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione.

Essi possono essere costituiti da:

- 1) titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita;
- 2) strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società;
- 3) strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (capitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità di socio.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati. Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento nel quale stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
- d) il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso;
- e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

TITOLO XII

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 32 - Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito.

Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 33 - Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 34 - Riserve sociali.

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto - una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 35 - Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 36 - Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge (art. 2545 quater c.c.), la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-*quinquies*, comma 2, c.c.

TITOLO XIII

ASSEMBLEE

Articolo 37 - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 38 - Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Articolo 39 - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con

lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 40 - Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 41 - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea. In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società. E' necessario il voto favorevole di più della metà dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della regione, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea. Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XIV AMMINISTRATORI

Articolo 42 - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri (da tre a sette) secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile. Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori restano in carica per un triennio e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 43 - Amministratori delegati.

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati nel

rispetto della normativa tempo per tempo vigente; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale. Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;

- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 44 - Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 45 - Compenso degli amministratori.

Le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia il compenso degli amministratori può essere stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche il tutto nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 46 - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 47 - Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile). Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;

- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 48 - Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione (e al Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente dichiarato dallo stesso Vice Presidente) e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

**TITOLO XV
CONTROLLI**

Articolo 49 - Collegio sindacale e controllo contabile.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge. E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**TITOLO XVI
NORME FINALI**

Articolo 50 - Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Articolo 51 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme previste in tema di società cooperative dal codice civile, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili nonché le leggi speciali in materia.

(firmato in originale)

(firmato in originale)

LUISO IALLONARDI

MONTENERO GIUSEPPINA

ANTONIO SPAZIANO

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ATTESTO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Isernia, tre giugno duemilaventidue

NOTAIO MARIANO SANNINO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27/ bis, tab. "B" del D.P.R. 642/72.